



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 79

31 Maggio 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Lavoro occasionale: il rimborso dei voucher inutilizzabili slitta al 30 giugno 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS con apposito comunicato stampa, ha comunicato la **proroga entro cui gli interessati possono chiedere il rimborso dei voucher inutilizzati alla data del 31.12.2017 ed acquistati entro lo scorso 17.03.2017**. Il termine in scadenza lo scorso 31.03.2018 (previsto dal messaggio INPS n. 4752/2017), è stato quindi prorogato. Ricordiamo che la procedura di rimborso si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dal DL n.25/2017 il quale ha abrogato la previgente disciplina del lavoro accessorio, successivamente reintrodotta con modifiche dal DL n. 50/2017. **Entro il termine del 30.06.2018 gli interessati dovranno presentare il modello Sc52 presso le sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale**. Il rimborso sarà effettuato: i) in contanti presso gli uffici postali, se di importo inferiore a 1.000 euro; ii) su conto corrente o su una carta prepagata ricaricabile, se l'importo supera tale limite. Ricordiamo

che, secondo i chiarimenti forniti dall'INPS in materia di nuove prestazioni occasionali: *i)* è necessario formare una provvista economica (portafoglio virtuale) attraverso F24 o il servizio "pagoPA"; *ii)* solo successivamente alla registrazione ed alla formazione della provvista possono essere indicate le prestazioni di cui intende usufruire (per contratti di prestazione occasionale) o di cui ha usufruito (per i libretti di famiglia). Si segnala che il prestatore, nell'arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre **confermare la prestazione** eseguita in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro e in tal caso l'utilizzatore **non potrà revocare** la prestazione.

Premessa

Con la legge di conversione del DL n. 50 del 24.04.2017, il legislatore ha introdotto una **nuova disciplina delle prestazioni occasionali, sostitutiva del lavoro accessorio** abrogato con il precedente DL n. 25 del 17.03.2017 (entrato in vigore proprio a partire dal 17.03.2017). Le disposizioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 107 del 05.07.2017. La nuova disciplina prevede la definizione di un ambito di applicazione più ristretto e la separazione delle prestazioni rese:

- nell'ambito **domestico**. In questo caso è necessario acquistare un libretto di famiglia nominativo per operare i pagamenti delle prestazioni;
- nell'ambito di **attività di impresa o lavoro autonomo**. In questo caso è necessario stipulare un contratto di prestazione occasionale.

L'istituto è stato ampliato alle **amministrazioni pubbliche**, le quali potranno accedere alle prestazioni di lavoro occasionale / accessorio con riferimento ad esigenze occasionali o eccezionali (eventi, situazioni di emergenza, programmi a favore di soggetti in condizione di povertà).


Con riferimento al rimborso dei voucher acquistati prima dell'abrogazione del previgente istituto (qualora non siano stati quindi utilizzati entro lo scorso 31.12.2017), l'INPS ha recentemente comunicato che **i datori di lavoro potranno chiedere ed ottenere il rimborso dei voucher non più utilizzabili presentando apposita domanda entro il prossimo 30.06.2018** (in precedenza, il termine era stato fissato al **31.03.2018**). Entro tale data deve essere presentato il modello Sc52 presso le sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. **Il rimborso sarà effettuato:**

- in **contanti** presso gli uffici postali, se di importo inferiore a 1.000 euro;
- su **conto corrente o su una carta prepagata ricaricabile**, se l'importo supera tale limite.

L'istanza di rimborso deve contenere:

- i **dati relativi al tipo di pagamento**;
- la **data di versamento**;
- **l'importo per tutti i tipi di pagamento**;
- il **codice** rilasciato dall'INPS al momento dell'operazione di pagamento.

Con riferimento alla fruizione delle prestazioni occasionali nel **settore agricolo**, l'INPS ha recentemente annunciato ([messaggio n. 3662 del 25.09.2017](#)) l'implementazione della piattaforma per consentire ai datori di lavoro agricoli la gestione di tutti gli adempimenti. Tramite l'apposita sezione del portale, i datori di lavoro potranno procedere alla registrazione dei dati relativi al rapporto ed alla comunicazione delle prestazioni secondo le specifiche modalità previste per il settore agricolo (possono essere comunicate, infatti, le prestazioni relative ad un periodo massimo di tre giorni). Ricordiamo che le disposizioni operative sono state recentemente fornite dall'INPS con la [circolare n. 107 del 05.07.2017](#) e con [messaggio INPS n. 2887 del 12.07.2017](#).



La disciplina ed i chiarimenti

Secondo quanto previsto dall'articolo 54 bis comma 1, è **ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per i seguenti soggetti:**

- le **persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa** (tramite il libretto di famiglia);
- **tutti gli altri utilizzatori per l'acquisizione di prestazione di lavoro** (mediante contratto di prestazione di lavoro occasionale);
- le **amministrazioni pubbliche** con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali (**progetti speciali** rivolti a specifiche categorie in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali, svolgimento di **lavori di emergenza** correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, **attività di solidarietà** in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato, organizzazione di **manifestazioni sociali**, sportive, culturali o caritative).

La prestazione occasionale non può essere richiesta qualora ricorra una delle seguenti **ipotesi**:

ESCLUSIONI	
I	Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (escluse le PA). Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
II	Imprese del settore agricolo (vedi oltre).
III	Imprese del settore edile o di settori affini (da definire), imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave o torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx).
IV	Esecuzione di appalti di opere o servizi.

Osserva

Con riferimento al **limite di 5 lavoratori subordinati**, il messaggio INPS n. 2887 del 12.07.2017 ha precisato che:

1. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
2. una volta calcolato il numero complessivo dei lavoratori occupati (i contratti part time vengono considerati in proporzione all'orario normale), si deve arrotondare per eccesso qualora il primo decimale sia superiore a 0,5. Altrimenti, l'arrotondamento va effettuato per difetto;
3. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. A titolo di esempio, dunque, se il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del semestre fosse pari a 5,1, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

In caso di violazione dei limiti indicati in tabella, secondo quanto chiarito dall'INL, si applica la **sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per cui viene accertata la violazione**.

Con riferimento ai prestatori, non possono accedere all'istituto i soggetti con cui **l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato** da meno di **sei mesi** un rapporto di lavoro **subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**.

Prestatori
Non devono risultare
dipendenti o collaboratori
nei sei mesi precedenti
all'instaurazione del rapporto

Utilizzatori (diversi da PA)

La prestazione è ammessa sia nell'**esercizio di arti e professioni**, sia per **lavori domestici**.

Utilizzatori (PA)

La prestazione è ammessa solo per esigenze **occasionali o eccezionali**

La violazione del divieto relativo all'aver acquisito "*prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa*", secondo quanto precisato dalla circolare INL, integra un difetto "genetico" afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs.n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso. Sul divieto viene chiarito che lo stesso – stante la formulazione normativa – non trova applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Osserva

Rispetto all'applicazione della **maxisanzione**, l'Ispettorato ha specificato che possono essere applicate le sole sanzioni previste per la specifica disciplina della prestazione occasionale nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

1. la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
2. la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Qualora ricorrano le seguenti condizioni si ritiene che non sussista, da parte del datore di lavoro, la volontà di occultare il rapporto di lavoro.

I **limiti massimi** previsti per le prestazioni occasionali sono i seguenti ⁽¹⁾:

1. per **ciascun prestatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo di **5.000 euro**;

¹ Stando ai chiarimenti precedentemente forniti in materia di lavoro accessorio, si ritiene che gli importi debbano essere considerati al netto dei contributi e dei premi assicurativi.

2. per **ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo di **5.000 euro** (salvo quanto verrà indicato nel proseguo);
3. per le **prestazioni intercorrenti tra lo stesso prestatore e utilizzatore** viene previsto un limite massimo di **2.500 euro**.

Viene regolato che possono essere **computati, nella misura del 75%** del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali (non domestiche) rese dai seguenti soggetti:

1. titolari di **pensione di vecchiaia o invalidità**;
2. **giovani con meno di 25 anni** se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine o grado;
3. persone **disoccupate**;
4. percettori di **prestazioni integrative del reddito** o integrative **del salario** (REI).

L'incremento della soglia, secondo quanto precisato dall'INPS, si riferisce al solo limite complessivo previsto in capo all'utilizzatore (i limiti per percettore e per le prestazioni tra i medesimi soggetti rimangono inalterati).

LIMITI MASSIMI	
Ipotesi ordinaria	
Limite percettore	5.000 euro netti
Limite utilizzatore	5.000 euro netti
Limite tra i medesimi soggetti	2.500 euro netti
Pensionati, giovani, disoccupati e percettori di prestazioni integrative	
Limite percettore	5.000 euro netti
Limite utilizzatore	6.666,67 euro netti
Limite tra i medesimi soggetti	5.000 euro netti

Osserva

Come anticipato in premessa, con il vademecum INPS è stato precisato che i limiti della disciplina vigente e della disciplina abrogata a decorrere dal 17.03.2017 devono essere applicati autonomamente. Pertanto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dai due istituti, un lavoratore potrà essere retribuito, nell'anno 2017:

- **nel limite di 7.000 euro l'anno per prestazioni di lavoro accessorio**;
- **nel limite di 5.000 euro l'anno per prestazioni di lavoro occasionale rese nello stesso anno**.

Si segnala che, ai fini dell'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio il datore di lavoro dovrà procedere alle comunicazioni ed alle registrazioni previste dalla disciplina abrogata (non può essere utilizzata, in particolare, la nuova piattaforma online per le prestazioni occasionali).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 54 bis, il prestatore ha diritto all'**assicurazione** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla **Gestione separata** e all'**assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali. Il prestatore ha, inoltre, diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. I compensi sono, altresì, esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

In caso di superamento da parte di un utilizzatore (diverso da PA) dei limiti di importo sopra elencati, oppure nel caso di **prestazioni di durata complessiva superiore a 280 ore** nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in **lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato** (la circolare INL n. 5/2017 precisa che la trasformazione del rapporto e l'applicazione delle suddette sanzioni non operano nel caso in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione).

Osserva

Come anticipato in premessa, i datori di lavoro **agricoli** sono soggetti ad alcune **specifiche condizioni** rispetto alla generalità dei soggetti. Oltre alle condizioni elencate, valide per la generalità dei soggetti (vedi **schema riassuntivo** in calce), la specifica disciplina del settore agricolo prevede la possibilità di applicare il lavoro occasionale solo nei confronti di tali soggetti:

- titolari di **pensione** di vecchiaia o di invalidità;
- **studenti** con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studio;
- **disoccupati** e percettori di prestazioni integrative del salario o di reddito di inclusione (o istituti simili).

La prestazione occasionale è **sempre vietata** nel caso in cui il lavoratore risulti iscritto in uno degli elenchi anagrafici comunali degli **Operai a Tempo Determinato** (OTD) i medesimi lavoratori **non devono avere in corso**, né aver **cessato** da meno di **6 mesi** un **rapporto di lavoro subordinato** o di collaborazione coordinata e continuativa con il committente.

Prestazioni occasionali
nel settore agricolo

Rispetto delle condizioni previste per la
generalità dei soggetti

Rispetto delle condizioni ulteriori previste per il
settore agricolo

Con riferimento alla **determinazione del compenso**, le prestazioni del settore agricolo vengono determinate sulla base delle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva per gli operai florivaisti, sulla base dell'area di appartenenza del lavoratore:

RETRIBUZIONE ORARIA

Area 1	7,57 euro
Area 2	6,94 euro
Area 3	6,52 euro

Viene prevista, come per la generalità degli interessati, la contribuzione INPS e l'assicurazione contro gli infortuni INAIL. Con il messaggio n. 3662 del 25.09.2017 l'INPS ha annunciato l'apertura della nuova sezione del portale INPS dedicata al settore agricolo.

La procedura informatica prevede la possibilità per le imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Chiarimenti sugli adempimenti

Rispetto agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina, **il vademecum INPS ha chiarito quanto segue:**

PORTAFOGLIO VIRTUALE

Dopo essersi registrato, l'utilizzatore deve necessariamente alimentare il proprio portafoglio virtuale. Può farlo, ad oggi, in due modi, tramite F24 e PagoPa. In entrambi i casi sono necessari dei tempi tecnici perché le somme "pagate" confluiscono nel portafoglio dell'utilizzatore e siano da questo visualizzabili e utilizzabili.

Per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno **sette giorni bancabili** perché le somme giungano nella disponibilità dell'utilizzatore e in ogni caso tale tempistica è determinata da Agenzia delle Entrate e banche. In nessun caso tali tempi sono comprimibili da Inps. Nel caso di pagamenti effettuati tramite **PagoPa** i tempi sono molto ristretti e in alcuni casi addirittura le somme versate possono confluire nel portafoglio dell'utilizzatore in **tempo reale**, in altri casi possono servire alcuni giorni. Si richiama l'attenzione sul fatto che **le Persone Giuridiche sono tenute ad indicare sull'F24 il proprio codice fiscale e non quello del legale rappresentante, per consentire la corretta imputazione delle somme.**

INSERIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

Una volta che l'utilizzatore si è registrato, ha creato il proprio portafoglio virtuale e gli importi risultano visualizzabili in procedura, può procedere con **l'inserimento delle prestazioni** di cui intende usufruire (nel caso del CPO) o di cui ha usufruito (nel caso del Libretto famiglia).

Due precisazioni:

→ per poter dichiarare dei rapporti di lavoro in procedura, non è sufficiente aver versato le somme

tramite F24 o PagoPa, ma è indispensabile che le stesse siano **contabilizzate** e rese disponibili in procedura.

→ la dichiarazione è **preventiva** solo nel caso del CPO Contratto di prestazione occasionale, nel caso del Libretto famiglia è **successiva**.

Nel CPO (Contratto di prestazione occasionale), almeno 60 minuti prima della prestazione, l'utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura. Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata.

Osserva

L'INPS segnala che è di fondamentale importanza inserire con molta cura i dati necessari, in particolar modo l'importo che si intende pagare al prestatore in quanto l'Istituto non assume responsabilità in relazione per pagamenti avvenuti erroneamente per responsabilità relative a errate comunicazioni dell'utilizzatore.

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può **revocarla** entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Quest'ultima si riferisce alle singole giornate che possono (e devono) essere revocate singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.

ESEMPIO

Es. numero 1- prestazione del giorno 5 settembre 2017. Può essere revocata fino alle 23:59 dell'8 settembre 2017.

Es. numero 2- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017. Il lavoratore il 7 settembre sta male e non si presenta a lavoro. L'utilizzatore può revocare la prestazione del 7 settembre fino alle 23:59 del 10 settembre.

La prestazione dell'8 settembre può svolgersi normalmente, nonostante che quella relativa al 7 sia stata revocata.

Nel caso in cui l'utilizzatore revochi la prestazione e **il prestatore** invece **ritenga di aver lavorato può confermare in procedura di aver reso la prestazione, annullando così, di fatto, la revoca inserita dall'utilizzatore**. Questo meccanismo tutela naturalmente il prestatore e scongiura ipotesi di **revoche illegittime** ma spiega anche il motivo per cui, una volta effettuata la revoca, le somme che erano state impegnate per la prestazione non trionano immediatamente nel portafoglio dell'utilizzatore. Infatti, il prestatore, nell'arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione e

anche dopo la revoca da parte dell'utilizzatore, può sempre **confermare la prestazione in realtà eseguita**, per cui le somme devono restare vincolate (almeno per i tre giorni successivi alla prestazione) nel portafoglio elettronico per l'eventualità in cui debbano essere utilizzate per retribuire la prestazione (revocata dall'utilizzatore ma confermata dal prestatore).

La comunicazione della prestazione da parte di un **imprenditore agricolo** segue regole diverse. La stessa può essere inserita in procedura per un arco temporale di tre giorni al massimo, senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate. Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocare l'intera prestazione inserita (per tutti i giorni ivi indicati) entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo **alla fine della prestazione**.

Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Non è possibile revocare le singole giornate in quanto l'orario di lavoro indicato non è collocabile all'interno di una singola giornata.

ESEMPIO

Es. numero 1- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017 per un totale di 15 ore lavorative. L'utilizzatore può revocare la prestazione di tutti e tre i giorni 6/7/8 settembre fino alle 23:59 dell'11 settembre.

La dichiarazione con cui l'utilizzatore comunica all'Inps l'avvenuta prestazione nel caso del **Libretto Famiglia** è successiva rispetto alla prestazione e deve essere inserita in procedura entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

Il fatto che la prestazione sia successiva e venga inserita a "cose fatte" non ha reso necessario prevedere a livello normativo un regime di revoca, come invece avviene del contratto di prestazione occasionale, dove la dichiarazione è preventiva e può accadere che una prestazione programmata e calendarizzata poi effettivamente non abbia luogo e debba pertanto essere revocata (termini di legge).

Tutte le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione vengono pagate al lavoratore entro il 15 del mese.

Tutte le prestazioni che, per dimenticanza, vengono inserite oltre il giorno 3 del mese, vengono retribuite il mese successivo.

SCHEMA RIASSUNTIVO

Ambito di applicazione

I	Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa (tramite il libretto di famiglia)
II	Tutti gli altri utilizzatori per l'acquisizione di prestazione di lavoro (mediante <u>contratto di prestazione di lavoro occasionale</u>)
III	Amministrazioni pubbliche con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali rivolti a specifiche categorie in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali, svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato, organizzazione di manifestazioni sociali , sportive, culturali o caritative)

Esclusioni

I	Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (escluse le PA).
II	Imprese del settore agricolo fatta eccezione nel caso in cui le prestazioni siano svolte da giovani, pensionati o soggetti percettori di integrazioni (non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
III	Imprese del settore edile o di settori affini , imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave o torbiere.
IV	Esecuzione di appalti di opere o servizi .

Limiti massimi

(sia per libretto di famiglia che per contratto di prestazione occasionale)

Limite percettore	5.000 euro netti
Limite utilizzatore	5.000 euro netti
Limite tra i medesimi soggetti	2.500 euro netti

(Per i contratti di prestazione occasionale stipulati da giovani, pensionati e percettori di prestazioni integrative)

Limite percettore	5.000 euro netti
Limite utilizzatore	6.666,67 euro netti
Limite tra i medesimi soggetti	2.500 euro netti

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti